CAMERA DEI DEPUTATI N. 6300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, MONTANARI FORNARI, FELISSARI, TESTA ENRICO, PRANDINI, DONAZZON, MINOZZI, CAVAGNA, CHERCHI, FRANCESE

Presentata il 16 gennaio 1992

Istituzione di un sistema di controlli a tutela dei consumatori e dei cittadini e norme per l'organizzazione di un sistema italiano di certificazione e per la qualità e la sicurezza dei prodotti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « ... e se mi paia ch'egli non possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile e tiene in pregio le cose vili ».

(Platone, *Apologia di Socrate*).

I problemi relativi alla sicurezza dei prodotti risultano strettamente connessi a quelli concernenti il regime di responsabilità previsto per il danno provocato da prodotti difettosi.

In quest'ultima direzione com'è noto si è provveduto anche in Italia a dare attuazione, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, alla direttiva comunitaria 85/374/CEE del 25 luglio 1985.

Si deve aver presente che l'articolo 6 della direttiva 85/374/CEE ricollegava la « difettosità » del prodotto proprio al fatto che questo non offriva « la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) la presentazione del prodotto;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;

c) il momento dalla messa in circolazione del prodotto ».

Senonché riguardo all'ultimo parametro costituito dal fattore tempo la disci-

plina risultava del tutto inadeguata, innanzitutto perché la successiva messa in circolazione di prodotti meno difettosi, resa possibile grazie al costante aggiornamento tecnico scientifico, non influiva sulla responsabilità civile del produttore più perfezionato e, in secondo luogo, perché non veniva ivi prevista quella possibilità di tutela costituita dal « richiamo » del prodotto dal mercato, che viene viceversa messa in campo come tecnica di intervento dalla nuova normativa in materia di sicurezza di prodotti che si sta predisponendo.

La Francia, la Spagna, il Regno Unito e la Repubblica Federale di Germania dispongono già di una legislazione generale in materia di sicurezza dei consumatori.

« Le legislazioni in questione seguono tutte più o meno una impostazione analoga: esse impongono ai produttori, ai distributori o agli importatori un obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, obblighi di informazione e di sorveglianza dei mercati per i prodotti di consumo commercializzati e l'obbligo di agire nel caso di rischi gravi e immediati connessi all'utilizzazione dei prodotti di consumo e prevede altresì poteri d'intervento per vietare temporaneamente o definitivamente la commercializzazione dei prodotti di consumo pericolosi. Nonostante questa analoga impostazione, le legislazioni nazionali divergono tuttavia fra loro nel contenuto. Vi sono leggi o progetti che includono i servizi (Francia, Spagna, Danimarca), mentre altri li escludono. Anche l'orizzontalità delle disposizioni è variabile: in alcuni paesi esistono molte disposizioni verticali (ndr: di settore) che si applicano a detrimento delle disposizioni orizzontali. La portata dell'obbligo generale varia poi a seconda dei paesi e dipende dalla definizione delle condizioni d'impiego dei prodotti in condizioni normali d'impiego, condizioni ragionevolmente prevedibili dalla gente del mestiere o da altri.

Altre divergenze fra gli stati membri esistono poi a livello delle competenze attribuite agli organismi incaricati di vigilare sulla sicurezza dei consumatori ».

È partendo da questi dati che la Commissione della Comunità europea in una sua comunicazione (Com (87) 209 def.) sulla sicurezza dei consumatori nei riguardi dei prodotti di consumo ha concluso nel senso che « l'esistenza di regolamentazioni diverse e divergenti rischia di creare nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci, poiché le esigenze di sicurezza cambiano da un paese all'altro e potrebbero quindi diventare un intralcio al completamento del mercato interno entro il 1992 ».

Il ragionamento è – come si vede – tutto condotto su esigenze di tutela della concorrenza fra imprese; quando si guarda ai consumatori sembra porsi solo un problema di fiducia: più avanti nel precitato documento, infatti, la Commissione aggiunge che « un impegno deciso da parte dei produttori, dei commercianti, e degli importatori ad offrire prodotti sicuri creerà una maggiore fiducia presso i consumatori in quanto questi avranno così la prova che esistono meccanismi per far fronte a situazioni pericolose e rischiose ».

In altre parole è censurabile che la tutela della salute del consumatore faccia la sua comparsa nel richiamato documento comunitario solo in quanto elemento funzionale ad una più persuasiva penetrazione dei beni di consumo sul mercato, logica questa che contraddice, peraltro, lo stesso programma d'azione per la protezione e l'informazione del consumatore tracciato in sede comunitaria nel 1975 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità del 25 aprile 1975), il quale al punto 15 *a), i)* afferma il principio per il quale « *i)* i beni e i servizi posti a disposizione del consumatore devono essere tali che, utilizzati in condizioni normali o prevedibili, non presentino pericoli per la sua salute e la sua sicurezza: qualora presentino tali pericoli – si aggiungeva – in quelle occasioni debbono poter essere ritirati dal mercato con procedure rapide e semplici ».

Nel merito riteniamo utile per ragioni di sintesi sottolineare solo tre questioni.

La prima questione riguarda il nodo centrale costituito dalla nozione di sicurezza. Questa nozione è certamente una nozione relativa nel modo pregiuridico, tant'è che essa risulta pur sempre variabile in relazione ad un parametro di per sé mobile in quanto costituito dallo stato delle conoscenze tecnico scientifiche che sappiamo in continua evoluzione.

Non è certamente questo il problema che intendiamo sollevare.

La vera questione è che tale parametro sembra diventare troppo relativo e sfuggente anche sul piano giuridico.

Il prodotto viene qualificato « sicuro » con riguardo al momento della messa in circolazione: in quel momento si dovrà dunque verificare il seguente controllo: « in mancanza di ogni altra normativa specifica – recita l'articolo 4, comma 3 della proposta di direttiva comunitaria – la conformità al requisito generale di sicurezza di un prodotto o di una categoria di prodotti è valutata in relazione allo stato dell'arte, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tenendo conto della loro realizzabilità pratica e dei codici di buona condotta in materia di salute e di sicurezza vigenti nel settore interessato nonché della sicurezza che gli utilizzatori o consumatori possono ragionevolmente pretendere ».

Che succede se successivamente migliora lo stato dell'arte ?

La proposta di direttiva ritiene che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore e di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come « non sicuro » o « non pericoloso » (articolo 2 lettera *b)*.

Più avanti, però, la proposta prevede che agli stati membri sia consentito « organizzare il ritiro o il richiamo di un prodotto pericoloso già immesso sul mercato e, ove necessario, la sua distruzione in condizioni opportune », precisando per di più che ciò può avvenire in qualsiasi fase di distribuzione.

Che senso ha a questo punto precludere agli stati la possibilità di richiamare i prodotti anche quando il giudizio di pericolosità sia frutto di acquisizioni conoscitive successive alla messa in circolazione del prodotto ?

Speriamo pertanto che si ponga rimedio a tale limite.

Solleviamo, infine, due questioni che toccano da vicino l'attività e l'interesse delle associazioni di consumatori.

Viene in rilievo innanzitutto una carenza correlata all'assenza nella normativa della previsione di sedi in cui siano immagazzinati i dati relativi allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche per ciascun settore, in modo da favorire l'opera di controllo sociale delle associzioni e dei consumatori: il tema è collegato a quello della certificazione dei prodotti, terreno che oggi si caratterizza vieppiù quale pascolo esclusivo del mondo delle grandi imprese e dei pubblici poteri con esclusione di possibilità effettive di controllo e di partecipazione da parte del mondo dei consumatori.

L'altra preoccupazione concerne la diminuzione del rischio che corrono le associazioni che spesso si mobilitano in campagne di denuncia della pericolosità di un determinato prodotto.

Orbene, l'articolo 14 della proposta di direttiva prevede che « Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che nessuna persona fisica o giuridica, che ponga pubblicamente in dubbio le caratteristiche di sicurezza di un prodotto o di una categoria di prodotti allo scopo esclusivo di accrescere la consapevolezza pubblica dei problemi della salute e della sicurezza, possa essere considerata responsabile delle conseguenze economiche che potrebbero derivare dal dibattito pubblico così avviato, purché le affermazioni in materia siano veritiere, precise e non fallaci ».

L'opera di denuncia risulta dunque esente da responsabilità, stando a tale previsione, solo se la diffusione di informazione circa la dannosità di un prodotto presenta finalità apprezzabili (crescita, consapevolezza pubblica dei problemi della sicurezza: che dire allora di chi si limita solo a protestare per il

danno subìto o evitato? sarà tale protesta riconducibile allo scopo didattico di cui alla direttiva?) o modalità determinate (affermazioni ispirate a « verità », « precise » e «non fallaci »).

Il criterio di verità ci sembra indispensabile, quello di precisione non, perché i dati a disposizione potrebbero essere sì sufficienti a motivare la denuncia, ma ancora insufficienti a garartire la precisione. Quanto poi alla non fallacia, se noi traduciamo tale espressione nel senso di insuscettività ad indurre in inganno, potremmo convenire con tale requisito facendo salva, però, la buona fede; se, viceversa, tale espressione dovesse alludere al risultato dell'opera di denuncia, essa risulterebbe fuori luogo, in quanto sarebbe ingiusto richiedere a chi solleva un problema di rispondere dell'eventuale esito negativo dell'approfondimento.

La sicurezza dei prodotti è diventato tema di fondamentale importanza sia per quanto riguarda il completamento del mercato comune europeo sia per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini e dei consumatori.

Due milioni e settecentomila infortuni tra il 1987 e il 1988: ecco le cifre di una guerra domestica combattuta con coltelli e pentole, forni e piccoli elettrodomestici. Ancora molti incidenti hanno avuto serie conseguenze: fratture, avvelenamenti e soffocamenti, le costanti del pericolo tra le quattro mura.

Cifre, paure e preoccupazioni sono contenute in un rapporto diffuso dall'Istat, il risultato di un'indagine sugli incidenti domestici condotta tra il 1987 e il 1988.

Subito una premessa: dall'indagine sono stati esclusi gli incidenti mortali e quelli avvenuti a persone residenti nelle convivenze.

Dunque: due milioni ottantatremila persone hanno subìto almeno un incidente in ambiente domestico nell'anno precedente l'intervista, cioè il 3,7 per cento della popolazione. Gli incidenti sono stati 2 milioni settecentomila, poiché alcune persone sono state vittime di più di un infortunio.

Anziani, donne e bambini le « categorie » più a rischio, le vittime principali di una casa che troppo spesso – secondo le statistiche – si trasforma in nemica.

Il 4,7 per cento della popolazione femminile ha subìto incidenti, contro il 2,6 per cento degli uomini. I bambini: si fa male in casa il 3,6 per cento dei bambini fino ai quattro anni. E fino a quattordici anni sono gli uomini più a rischio, poi arriva il « sorpasso » delle donne.

E gli anziani? Sopra i settantacinque anni le pareti domestiche sembrano essere una trappola sempre più pericolosa (il 5,4 per cento ha avuto incidenti).

La radiografia dell'Istat si è mossa anche fra gli ambienti di casa, ha guardato ai rischi che si nascondono ora in cucina ora sulle scale. Riferisce l'indagine: l'ambiente più pericoloso è senza dubbio la cucina. E tra le cause di incidente ecco gli utensili da cucina (19,3 per cento), il pavimento (15,5 per cento), le scale di vario tipo (13,3 per cento) i mobili e altre parti dell'abitazione (10,8 per cento, come sedie, porte e finestre).

L'Istat scandaglia ancora il « pianeta cucina »: tra gli utensili più pericolosi al primo posto ci sono i coltelli (oltre l'undici per cento degli incidenti) e le pentole, poi i forni e fornelli, liquidi bollenti e i piccoli elettrodomestici. Per gli uomini gli incidenti dovuti agli utensili da cucina occupano solo il quarto posto, dopo le cadute sul pavimento (15,8 per cento), gli incidenti causati da attrezzi da lavoro (14,3 per cento) e le cadute dalle scale (13,8 per cento). Infine le conseguenze degli incidenti. C'è di tutto: soffocamenti, ferite, fratture, ustioni. Attenti alla casa, dunque.

Con l'articolo 1 vengono individuate le finalità della legge, mentre l'articolo 2 definisce la struttura del sistema italiano di certificazione.

Vengono poi definiti con gli articoli 3 e 4, il campo di applicazione della legge e le definizioni. Gli organismi di accreditamento, i laboratori di analisi e prova nonché gli organismi di certificazione

vengono definiti con gli articoli 5 e 6. L'articolo 7 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di emanare lo schema di convenzione-tipo che disciplina il rapporto tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi e prova. L'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione è istituita con l'articolo 8, mentre i poteri della stessa vengono stabiliti con l'articolo 9. Vengono previsti sistemi di controllo particolari per i prodotti alimentari (articolo 10), mentre l'articolo 11 definisce funzioni e poteri degli agenti incaricati del controllo. I provvedimenti limitativi alla immissione di un determinato prodotto sul mercato o che dispongono il ritiro dello stesso sono fissati dall'articolo 12. L'immissione sul mercato dei prodotti certificati è stabilita dall'articolo 13, mentre il contenuto degli accordi relativi al controllo della sicurezza dei prodotti è disciplinato dall'articolo 14. Gli aspetti relativi alla informazione e alla etichettatura dei prodotti, onde consentire una maggiore consapevolezza e tutela del consumatore, sono regolamentati dall'articolo 15. L'articolo 16 disciplina il segreto professionale. È prevista, con l'articolo 17, la possibilità per i singoli e per le associazioni di attivarsi al fine di sporgere reclami riguardanti le caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ogni anno ad inviare, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attività dell'AICERT e sullo stato di applicazione della legge (articolo 18). Viene prevista, con l'articolo 19, anche la certificazione di qualità, mentre con l'articolo 20 vengono definite le norme transitorie. Infine con gli ultimi due articoli (21 e 22) sono previste le tariffe e le sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge regolamenta il sistema italiano di certificazione, fissando i princìpi e le procedure che disciplinano l'assetto e il funzionamento delle attività di accreditamento e di certificazione nel rispetto delle norme comunitarie e dei trattati internazionali.

2. Con la presente legge si intende garantire una pluralità di soggetti diversi all'interno del sistema italiano di certificazione ovvero un numero adeguato di organismi di certificazione, di laboratori di analisi e prova e di organismi di accreditamento, onde consentire alle imprese libertà di scelta.

3. La presente legge regolamenta altresì la produzione, l'immissione sul mercato e la distribuzione al pubblico dei consumatori di prodotti sicuri secondo i termini e le definizioni qui indicati.

4. Scopo della presente legge è:

a) offrire un quadro definito e riconosciuto su scala internazionale, di certificazione per le imprese nazionali che operano sui mercati esteri;

b) informare e tutelare i consumatori;

c) elevare la qualità dei prodotti, delle imprese e dei servizi;

d) garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri.

5. La presente legge definisce altresì i princìpi generali per l'esecuzione del controllo di conformità delle certificazioni e del controllo ufficiale dei prodotti sicuri.

ART. 2.

(Sistema italiano di certificazione).

1. Il sistema italiano di certificazione è costituito:

a) dall'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione (AICERT);

b) dagli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi e prova e degli organismi di certificazione;

c) dai laboratori di analisi e prova;

d) dagli organismi di certificazione;

e) dagli organismi di ispezione.

ART. 3.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica a tutte le procedure di certificazione di prodotti, processi e servizi ovvero di sistemi qualità di impresa.

2. La presente legge si applica alla sicurezza dei prodotti fin dal momento in cui si sono immessi sul mercato e nel corso del loro prevedibile periodo di utilizzazione.

3. La presente legge si applica senza pregiudizio delle norme più specifiche di diritto comunitario e nazionale, riferite a singoli prodotti o classi di prodotti.

4. La presente legge si applica senza pregiudizio di altre procedure di notifica previste dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolare di quelle previste dalla direttiva 83/189/CEE, del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) prodotto o servizio: il risultato di una attività o processi di lavoro (prodotto

materiale oppure immateriale quale un servizio, un programma di elaboratore, un progetto, una istruzione per l'uso); un'attività o un processo di lavoro (come la prestazione di un servizio o l'esecuzione di un processo di lavoro);

b) sistema qualità: la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per la conduzione aziendale per la qualità, così come definita dalla normazione italiana e comunitaria;

c) analisi o prova: operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o altro servizio secondo procedure specificate in base alla normazione italiana e comunitaria;

d) laboratorio di analisi e prova: laboratorio che esegue le prove;

e) certificazione: la certificazione è l'azione dell'attestare, per mezzo di un certificato, che un prodotto, un servizio o il sistema di qualità di un'azienda è conforme ai requisiti stabiliti da una norma tecnica o da una regola tecnica emanata dalle autorità competenti;

f) organismo di certificazione: organismo che effettua la certificazione di conformità;

g) accreditamento di un laboratorio di analisi e prova: riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, della idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prova;

h) accreditamento di un organismo di certificazione: riconoscimento formale da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, della idoneità di un organismo di certificazione a dirigere ed amministrare un sistema di certificazione;

i) certificazione di qualità: la certificazione di conformità di un prodotto, servizio o sistema di qualità alle norme tecniche di qualità emanate dalle autorità competenti;

l) prodotto sicuro: un prodotto che non comporti, in relazione alla conce-

zione, alla composizione, alla realizzazione, al funzionamento, all'imballaggio, alle condizioni di assemblaggio, manutenzione o eliminazione, alla istruzione per l'uso o a qualunque altra caratteristica di sicurezza, un rischio inaccettabile diretto od indiretto, per la sicurezza e la salute delle persone e dell'ambiente in particolare tramite gli effetti su altri prodotti o l'associazione con essi, e che sia conforme alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare le lealtà delle transazioni commerciali e a proteggere gli interessi dei consumatori; tra i prodotti non sicuri vanno considerati anche quei prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà rischiano di confondere il consumatore compromettendone la sicurezza e la salute;

m) fornitore:

1) il fabbricante del prodotto;

2) l'importatore che importa il prodotto nella Comunità da un paese terzo;

3) i distributori o altri operatori professionali che fanno parte della catena di approvvigionamento, nella misura in cui la loro attività incida sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti commercializzati;

n) prevedibile periodo di utilizzazione: il periodo nel corso del quale un determinato prodotto può ragionevolmente considerarsi utilizzabile in condizioni normali e per l'uso cui è destinato;

o) controllo di conformità delle certificazioni: il controllo da parte delle autorità competenti della conformità delle certificazioni dei prodotti, processi, servizi e dei sistemi di qualità alle norme emanate dalle autorità competenti;

p) controllo ufficiale dei prodotti sicuri: il controllo effettuato dalle autorità competenti, della conformità dei prodotti alle norme tecniche e alle disposizioni miranti a proteggere l'informazione, la sicurezza ambientale e la salute dei consumatori.

ART. 5.

(Organismi di accreditamento).

1. L'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione (AICERT), previa istruttoria, autorizza gli organismi di accreditamento. Tali autorizzazioni dovranno essere rilasciate in base all'esclusivo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ai sensi della presente legge.

2. Gli organismi di accreditamento non possono prevedere la partecipazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Gli organismi di accreditamento devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa UNI-CEI che recepisce le relative normative europee ed internazionali; in particolare tali organismi devono possedere i seguenti requisiti:

a) svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge senza fine di lucro e con trasparenza della relativa gestione finanziaria ed imparzialità di giudizio;

b) idoneità tecnica delle strutture e del personale in relazione alle attività da svolgere;

c) autonomia ed indipendenza dei propri organi tecnici;

d) idonee garanzie per evitare qualsiasi discriminazione tra i soggetti che richiedono od abbiano ottenuto l'accreditamento.

4. Gli organismi di accreditamento sono tenuti ad inviare periodicamente ed almeno una volta l'anno, la documentazione relativa alla loro attività nonché quella relativa agli organismi di certificazione e ai laboratori di analisi e prova, all' Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione (AICERT).

5. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori di analisi e prova e degli organismi di certificazione e ritirano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano

meno i requisiti previsti dall'articolo 6 della presente legge, dando di ciò immediata comunicazione all'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Gli organismi di accreditamento comunicano, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante ed il settore di competenza per il quale avviene l'accreditamento, all'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede alla notifica, ove previsto dalle disposizioni comunitarie.

ART. 6.

(Laboratori di analisi e prova ed organismi di certificazione).

1. I laboratori di analisi e prova e gli organismi di certificazione devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme UNI-CEI che recepiscono le norme europee ed internazionali ed in particolare devono possedere i seguenti requisiti:

a) idoneità della struttura tecnica e del personale ad adeguarsi;

b) strutture e procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni e l'indipendenza del personale qualificato preposto alle stesse;

c) utilizzazione esclusiva, da parte degli organismi di certificazione, di propri laboratori accreditati, ovvero di laboratori di analisi e prova esterni accreditati, informandone prevalentemente il soggetto interessato;

d) comunicazione al soggetto interessato delle procedure, dei procedimenti tecnici e dei metodi di analisi e di valutazione utilizzati;

e) assoluta imparzialità di trattamento dei soggetti interessati ed assenza di ogni forma di discriminazione ai fini dell'accesso ai propri servizi.

2. Le attività di analisi, prova e certificazione svolte in altri paesi della comunità europea sono considerate conformi alla presente legge, se effettuate da laboratori di analisi e prove e da organismi di certificazione accreditati da organismi di accreditamento che intrattengono rapporti di mutuo riconoscimento con i corrispondenti organismi italiani.

ART. 7.

(Convenzione-tipo).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'AICERT, con proprio decreto emana lo schema di convenzione che disciplina il rapporto tra gli organismi di accreditamento, gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi e prova. Tale schema di convenzione deve in ogni caso prevedere:

a) le procedure per l'accreditamento dei laboratori di analisi e prova e degli organismi di certificazione;

b) le condizioni e le modalità per l'autorizzazione ed il rinnovo dell'accreditamento, che dovranno avvenire in base all'esclusivo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ai sensi della presente legge;

c) il termine massimo, comunque non superiore a trenta giorni, a decorrere dal compimento di tutti gli adempimenti istruttori del richiedente, entro il quale verrà data comunque una risposta al procedimento;

d) l'obbligo della motivazione per tutte le decisioni adottate;

e) le modalità di controllo che gli organismi di accreditamento devono esercitare sui laboratori di analisi e prova e sugli organismi di certificazione;

f) l'obbligo di comunicare all'AICERT e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedi-

menti di rilascio, diniego o revoca di accreditamento, gli importi dovuti dai soggetti accreditati, i bilanci annuali e gli ulteriori dati e chiarimenti richiesti dall'AICERT e dal Ministero stesso;

g) l'impegno a conformarsi agli indirizzi e alle direttive emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di accreditamento ai sensi della presente legge e delle direttive comunitarie;

h) l'indipendenza degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova, nei confronti delle imprese per le quali rilasciano certificazioni;

i) la definizione, per ogni laboratorio di analisi e prova e organismo di certificazione, del settore di competenza per il quale avviene l'accreditamento;

l) l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in tema di prove e certificazioni;

m) l'obbligo a sottostare ai controlli, alle verifiche e alle ispezioni disposte dall'organismo di accreditamento;

n) l'impegno a rispettare, nei rapporti con i propri clienti, le disposizioni, le direttive e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento;

o) l'impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di prova o di certificazione;

p) l'obbligo a comunicare all'organismo di accreditamento gli esiti delle prove e degli accertamenti compiuti, le tariffe praticate ed i provvedimenti relativi al rilascio ovvero al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia eventualmente richiesta;

q) l'impegno a corrispondere periodicamente all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

r) i criteri e le procedure per la abilitazione dei laboratori e delle altre strutture tecniche preposte alla certificazione della sicurezza e della qualità dei

prodotti sicuri, siano essi enti pubblici o persone fisiche o giuridiche di diritto privato o consorzi di enti pubblici, associazioni di categoria imprenditoriali e persone giuridiche di diritto privato;

s) la dimostrazione di possedere, da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova, una organizzazione procedurale idonea a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite;

t) le procedure per la sospensione temporanea o definitiva della convenzione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22.

ART. 8.

(Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione).

1. È istituita, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione (AICERT), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

2. L'AICERT è preposta alla vigilanza sul sistema italiano di certificazione e in particolare:

a) vigila sull'attività degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e prova;

b) vigila sulla corrispondenza dei prodotti, dei processi, dei servizi, dei sistemi di qualità a quanto accreditato, certificato, sottoposto a prova anche attraverso controlli campione effettuati direttamente;

c) cura la tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova accreditati, con l'indicazione dei rispettivi campi di attività accreditati;

d) trasmette periodicamente e almeno una volta l'anno, l'elenco di cui alla lettera *c)* al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, al fine di consentirne la relativa pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) cura la tenuta della documentazione riguardante l'attività degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova;

f) individua e, previa istruttoria, autorizza gli organismi di accreditamento, aventi i requisiti previsti dalla presente legge;

g) dispone la sospensione, la revoca e le sanzioni nei confronti degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova;

h) può chiedere agli organismi di accreditamento il riesame dei provvedimenti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

i) dispone l'annullamento di certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

l) dispone, se lo ritiene opportuno, la rinnovazione di prove e accertamenti compiuti da laboratori ed organismi di certificazione ai quali sia stato ritirato l'accreditamento;

m) può chiedere agli organismi di certificazione e ai laboratori di analisi e prova il riesame di istanze respinte;

n) esprime pareri e formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito agli indirizzi da dare agli organismi di accreditamento;

o) esprime pareri e formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sugli indirizzi da assumere in materia di normazione, certificazione e determinazione di *standards*, anche di qualità, sia in sede nazionale, che comunitaria e internazionale;

p) esprime pareri, se richiesto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla convenzione tipo di cui all'articolo 7;

q) effettua i controlli, sul sistema di certificazione, anche su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) relaziona annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla propria attività e a quella degli organismi sottoposti a vigilanza;

s) promuove ogni due anni una conferenza nazionale sui problemi del sistema di certificazione e in merito allo stato di attuazione della presente legge;

t) controlla il rispetto dell'obbligo da parte dei fornitori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri;

u) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i criteri per la individuazione dei soggetti e delle autorità comunitarie e nazionali abilitati alla normazione ed alla certificazione della sicurezza dei prodotti oggetto della presente legge;

v) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i criteri e le procedure per la etichettatura e le altre indicazioni atte a informare sulla sicurezza e qualità dei prodotti sicuri;

z) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i criteri per la formazione di base, l'addestramento, l'aggiornamento e il perfezionamento degli agenti incaricati del controllo della sicurezza e delle qualità dei prodotti sicuri.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, stabilisce la struttura, la composi-

zione e il regolamento dell'AICERT. Per la composizione il decreto deve in ogni caso prevedere la presenza delle pubbliche amministrazioni interessate, delle parti economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e ambientaliste, degli enti pubblici aventi specifica competenza in materia di certificazione e normazione.

3. Allo scopo di individuare il personale da destinare al funzionamento della struttura centrale dell'AICERT, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'ENEA, il CNR, l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL e le altre pubbliche amministrazioni interessate. Il costo del personale destinato all'AICERT è a carico dell'amministrazione di provenienza.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo decentrato attribuite all'AICERT dalla presente legge e allo scopo di avvalersi, per tali compiti, di strutture di altre pubbliche amministrazioni distribuite sul territorio, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stipula di accordi e convenzioni con, tra gli altri, il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'ENEA, il CNR, l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL, le regioni e le altre pubbliche amministrazioni interessate.

5. L'AICERT effettua controlli anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste.

6. L'attività dell'AICERT è retta da criteri di trasparenza, efficienza ed imparzialità ed è sottoposta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. È istituito con decreto del Ministro del tesoro un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato ai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22. I fondi di tale capitolo sono destinati, con appositi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri alle spese relative alle attività dell'AICERT.

ART. 9.

(Poteri dell'AICERT per il controllo della sicurezza dei prodotti).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di garantire all'AICERT:

a) poteri ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti per:

1) organizzare congrui controlli in merito sulla sicurezza dei prodotti anche dopo essere stati immessi per la prima volta sul mercato e considerati come sicuri;

2) verificare che i fornitori rispettino le disposizioni sul controllo permanente;

b) poteri per l'adozione di adeguate misure preventive quali:

1) richiedere informazioni rilevanti sia alle parti che potrebbero essere interessate, quali i fornitori, sia, ove necessario, a qualsiasi altra persona fisica o giuridica;

2) chiedere campioni di un prodotto o di una linea di produzione, sequestrare o confiscare prodotti e, ove necessario, ispezionare allo stesso scopo la sede dell'impresa o qualsiasi altro locale di quest'ultima;

3) intensificare il numero e la portata dei controlli, delle prove, verifiche, analisi e simili che sono normalmente previsti per il particolare prodotto o la

particolare categoria di prodotti di cui trattasi, o farli effettuare appositamente;

4) pubblicare attraverso i mezzi di comunicazione di massa più indicati e, nella forma più opportuna, avvertenze destinate non soltanto a coloro che, in circostanze normali, possono considerarsi utilizzatori o consumatori del prodotto in questione, ma anche alla popolazione in generale;

5) imporre ai produttori, agli importatori ed eventualmente alle altre categorie professionali interessate e, se dal caso, anche agli utilizzatori e ai consumatori finali di attivarsi per avvertire presso tutti coloro che potrebbero essere esposti al rischio osservato e, ove necessario, a tutta la popolazione;

6) chiedere ai fabbricanti di corredare il prodotto considerato con adeguate avvertenze; eventualmente la stessa richiesta può essere fatta anche ai distributori o altri operatori professionali;

7) imporre le dovute restrizioni circa le condizioni di distribuzione, commercializzazione ed eventualmente smaltimento del prodotto;

8) chiedere le necessarie modifiche del prodotto o di una serie di prodotti e vietarne, in via temporanea o definitiva, la produzione e la commercializzazione, ovvero, nel caso di materie prime, sostanze, componenti o semi-lavorati, vietarne l'utilizzazione, l'inclusione o la combinazione con alcuni tipi o categorie di prodotti;

9) organizzare il ritiro di un prodotto già immesso sul mercato, anche quando sia già nelle mani dell'utilizzatore o consumatore finale, od eventualmente garantirne la distribuzione alle condizioni più adeguate;

c) poteri per disporre di adeguate informazioni al fine di:

1) essere in grado di tenere conto e, ove necessario, di raccogliere i dati rilevanti in modo permanente e sistematico, attingendo a fonti d'informazione

che possano fornire indicazioni circa la probabile esistenza di rischio, in particolare alla luce di elementi indiziari ricavati da incidenti, da casi di malattia o da altri danni alle persone;

2) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che un prodotto presenti un rischio inaccettabile di natura grave ed immediata, emettere un provvedimento che, per un periodo non superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della decisione stessa, vieti ai destinatari la fornitura, l'offerta di fornitura, l'accordo di fornitura o l'esposizione del prodotto di cui trattasi; il provvedimento potrà essere reiterato successivamente con l'obbligo di segnalazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la licenza all'esercizio dell'attività, affinché provveda se del caso, alla revoca.

2. Il provvedimento di cui al numero 2) della lettera *c)* può stabilire prescrizioni relative all'etichettatura o ad altre indicazioni che accompagnano il prodotto, quali condizioni per la ripresa delle forniture del prodotto sul mercato.

3. La rispondenza di un determinato prodotto ai criteri di valutazione ed alle norme specifiche contemplate dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali non osta a che l'AICERT adotti, secondo le procedure applicabili, le misure preventive o qualsiasi altra misura che sia prevista da specifiche norme disciplinanti un determinato prodotto o una determinata categoria di prodotti, qualora risulti che, malgrado tale rispondenza, il prodotto o la categoria di prodotti di cui trattasi presenta o potrebbe presentare un rischio inaccettabile.

4. All'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione inoltre devono essere garantite le attribuzioni e le attrezzature adeguate per assicurare sia la cooperazione con le autorità CEE, sia la sollecita applicazione dei provvedimenti adottati.

ART. 10.

(Sistemi di controllo in particolare per i prodotti alimentari).

1. Fermo restando quanto stabilito in generale dalla presente legge, il controllo per i prodotti alimentari consiste in una o più delle operazioni seguenti:

a) ispezione;

b) prelievo ed analisi di campioni;

c) controllo dell'igiene del personale;

d) esame del materiale scritto e dei documentari di vario genere;

e) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dalla impresa e dei relativi risultati.

2. Sono sottoposti ad ispezione al fine di controllare la qualità del prodotto:

a) lo stato e l'impiego di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali;

b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

c) i prodotti semilavorati;

d) i prodotti finiti;

e) i materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;

f) i prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari;

g) i prodotti utilizzati per fabbricare o lavorare i prodotti alimentari;

h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

i) i mezzi di conservazione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 possono all'occorrenza essere integrate:

a) dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto di questa impresa;

b) dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;

c) da controlli, effettuati dall'autorità competente con strumenti installati dall'impresa.

4. A fini d'analisi possono venire prelevati campioni dei prodotti in conformità alle disposizioni emerse per garantire alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia.

5. Le analisi sono effettuate dai laboratori accreditati. Sono sottoposte al controllo dell'igiene le persone che, direttamente o indirettamente, per esercitare le loro mansioni entrano in contatto con le materie ed i prodotti alimentari.

ART. 11.

(Agenti incaricati del controllo).

1. Al fine dell'attività di controllo l'AICERT può avvalersi di strutture e personale facenti capo ad altre pubbliche amministrazioni competenti per interventi in materia, secondo le modalità previste dagli accordi e dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

2. Gli agenti incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e dei documenti d'altro genere in possesso delle persone fisiche e giuridiche nelle differenti fasi della produzione.

3. Gli agenti incaricati del controllo possono parimenti fare copie od estratti del materiale scritto e dei documenti d'altro genere sottoposti al loro esame e allorché gli agenti incaricati del controllo constatano o sospettano un'irregolarità, adottano i provvedimenti necessari.

ART. 12.

(Provvedimenti limitativi).

1. Qualsiasi provvedimento che comporti limitazione per l'immissione di un determinato prodotto sul mercato o che disponga il ritiro di un determinato prodotto dallo stesso, deve indicare gli esatti motivi sui quali è fondata.

2. Il provvedimento è notificato nei più brevi termini alla parte interessata, la quale sarà al tempo stesso informata in merito ai mezzi di impugnazione di cui dispone, precisando i termini previsti per la presentazione degli stessi.

3. Alle parti interessate deve essere data, ogni qualvolta sia possibile, l'opportunità di esprimere il loro parere prima che il provvedimento venga adottato. Ove ciò non sia possibile, segnatamente a causa dell'urgenza del provvedimento, siffatta opportunità deve essere data a tempo debito successivamente all'esecuzione del provvedimento.

4. I provvedimenti che prescrivono il ritiro di un determinato prodotto dal mercato devono contenere disposizioni volte ad aumentare la disponibilità dei detentori del prodotto, in particolare dei distributori, utilizzatori e consumatori finali, a contribuire al ritiro stesso.

ART. 13.

(Sistema di certificazione e immissione sul mercato del prodotto certificato).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere immessi sul mercato esclusivamente prodotti sicuri, a prescindere dalle modalità dell'immissione sul mercato.

2. Per immissione sul mercato si intendono anche le operazioni che sono suscettibili di incidere sulla sicurezza di un determinato prodotto, in particolare il trattamento, la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento, il trasporto, la messa in opera e, ove è necessario, l'eliminazione.

3. Il prodotto che sia stato fabbricato in conformità delle norme specifiche comunitarie o nazionali, che stabiliscono i principali requisiti in materia di salute e sicurezza cui un determinato prodotto deve soddisfare perché sia commercializzabile, è da presumersi rispondente all'obbligo d'immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

4. In mancanza di tali norme specifiche, la rispondenza di un determinato prodotto o di una categoria di prodotti alla prescrizione generale di sicurezza va valutata in relazione allo stato della tecnica, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

5. In ogni caso l'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione adotta procedure atte a garantire che il fornitore di un determinato prodotto prenda adeguate misure di controllo permanente riguardo alla sicurezza dei prodotti da lui forniti, al fine di ricercare adeguate informazioni in merito a qualsiasi rischio inaccettabile e di valutare congruamente l'informazione onde evitare tali rischi. Per i distributori e gli operatori professionali diversi dal fabbricante e dall'importatore, l'obbligo del controllo permanente si estende solo alle attività proprie, e nei limiti in cui queste incidano sulla sicurezza del prodotto.

ART. 14.

(Contenuto degli accordi).

1. Gli accordi in merito al controllo della sicurezza dei prodotti devono prevedere tra l'altro:

a) un'adeguata marcatura del prodotto o delle categorie di prodotti che ne consenta l'identificazione in una fase successiva;

b) la regolare o saltuaria verifica del prodotto con riguardo alle relative proprietà di sicurezza;

c) congrue convenzioni con altri fornitori e consumatori professionali e con le organizzazioni di categoria del settore cui

il prodotto appartiene, al fine di ricevere e di scambiarsi regolarmente informazioni pertinenti sulle questioni inerenti alla sicurezza del settore;

d) la sistematica valutazione dei reclami presentati in merito ad un determinato prodotto o delle ragioni che ne motivano la restituzione, anche quando non siano direttamente basati sulle proprietà di sicurezza dello stesso prodotto.

2. Ove sia necessario per far luogo ad un controllo effettivo, si può provvedere alla designazione di una persona o di un servizio che sia specialmente responsabile di organizzare la conclusione di accordi del genere e soprassieda al loro regolare funzionamento.

ART. 15.

(Informazione ed etichettatura).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti le disposizioni necessarie per assicurare che, qualora un prodotto presenti a motivo della sua stessa natura o di ragioni tecniche o economiche un rischio rilevante ma accettabile come tale, siffatto rischio sia adeguatamente evidenziato per renderne consapevole il consumatore o l'utilizzatore potenziale, in un modo che:

a) tenga conto in particolare:

1) dell'uso, del consumo, dell'imballaggio, del trasporto e dello stoccaggio del prodotto previsti in condizioni normali, segnatamente alla luce delle dichiarazioni specifiche fatte dal fornitore o per suo conto, e di eventuali altri usi o consumi ragionevolmente prevedibili;

2) delle capacità di percezione e delle conoscenze che si possono ragionevolmente attendere da parte dell'utilizzatore o del consumatore effettivo o potenziale;

b) assicuri che, ove necessario, le avvertenze pertinenti possono essere debita-

mente percepite in qualsiasi fase dell'uso, del consumo e dell'eliminazione e, all'occorrenza, durante il prevedibile tempo di utilizzazione del prodotto.

2. Le indicazioni dei rischi devono essere effettuate in maniera tale da consentire a qualsiasi utilizzatore o consumatore effettivo o potenziale di valutare direttamente il rischio del prodotto, prima di acquistarlo o di utilizzarlo, qualora costituiscano un elemento determinante per indurlo ad acquistare o ad utilizzare il prodotto.

ART. 16.

(Segreto professionale).

1. Le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto sono coperte dal segreto professionale e se sono state comunicate alle autorità competenti, rimangono riservate, salvo quelle la cui divulgazione è indispensabile alla luce delle circostanze per tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

2. Gli agenti incaricati del controllo sono tenuti al segreto professionale.

ART. 17.

(Denuncia di singoli o associazioni. Reclami).

1. Qualsiasi persona che abbia interessi relativi al prodotto oggetto di un provvedimento limitativo della libera circolazione sul mercato può adire le autorità competenti per chiedere la soppresione del provvedimento.

2. L'AICERT ha l'obbligo di prendere debitamente in considerazione i reclami motivati riguardanti le caratteristiche di sicurezza del prodotto, in particolare i reclami presentati da organizzazioni dei consumatori, da associazioni ambientaliste, da associazioni professionali e dei lavoratori.

ART. 18.

(Relazione al Parlamento).

1. Ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni utili relative all'esecuzione dell'attività e dei programmi dell'AICERT e allo stato di applicazione della presente legge, precisando tra l'altro:

a) i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi;

b) il numero e la natura dei controlli effettuati;

c) il numero e la natura delle infrazioni constatate.

2. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'esperienza acquisita, corredata di adeguate proposte, con indicazioni in merito all'eventuale adeguamento della presente legge, in particolare per estenderne il campo d'applicazione alle limitazioni pericolose, diverse dalle limitazioni di prodotti alimentari, nonché in merito all'eventuale revisione delle procedure previste.

ART. 19.

(Certificazione di qualità).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro della sanità, su indicazione dell'Agenzia italiana per il controllo del sistema di certificazione, determina con proprio decreto gli *standards*, le norme e le disposizioni riguardanti il rilascio della certificazione di qualità.

2. Il sistema di certificazione, in applicazione delle norme del decreto di cui al comma 1, può rilasciare la certificazione di qualità ai soggetti che ne facciano richiesta.

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. La disciplina speciale prevista dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 dal decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, Supplemento ordinario n. 33, e da altre disposizioni di legge concernenti certificazioni di determinati prodotti o categorie di prodotti per particolari finalità, rimane in vigore per quanto compatibile con la presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori di analisi e prova accreditati prima della data di entrata in vigore della presente legge da SINAL e da convenzione UNI-CEI (SINCERT), devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine sono valide le prove effettuate e le certificazioni rilasciate.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento, previa ispezione dell'AICERT, rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge ai laboratori di analisi e prova ed agli organismi di certificazione che abbiano richiesto l'accreditamento.

4. In via transitoria, per la prima ed immediata applicazione della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza direttamente gli organismi di accreditamento a svolgere la propria attività. Tale autorizzazione ha validità di un anno. Entro tale termine, dette autorizzazioni devono essere regolamentate secondo le procedure previste dalla presente legge.

ART. 21.

(Tariffe).

1. Ogni organismo di certificazione e laboratorio di analisi e prova invia all'organismo di accreditamento e all'AICERT, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta intercorrano delle modifiche, il listino delle tariffe praticate ai clienti in relazione al campo di attività per il quale ha ricevuto l'accreditamento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le quote delle tariffe di cui al comma 1 spettanti rispettivamente all'organismo di accreditamento e al finanziamento dell'AICERT.

3. L'AICERT cura la pubblicazione e la più ampia diffusione, presso i potenziali utenti, dei listini delle tariffe praticate dagli organismi di certificazione e dai laboratori di analisi e prova.

4. La documentazione di cui al comma 3 è comunque oggetto del diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 22.

(Sanzioni).

1. Le persone che hanno sottoscritto la certificazione o che hanno operato analisi o prove o che hanno effettuato la vigilanza ed i loro dipendenti che abbiano materialmente eseguito le operazioni di accertamento, sono responsabili in solido con l'organismo di certificazione, con il laboratorio di analisi e prove e con l'organismo di vigilanza, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti del soggetto che ha fatto richiesta di prestazione.

2. In caso di dolo o colpa grave, gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi e prove rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai prodotti,

processi, impianti, personale, servizi, sistemi di qualità indebitamente analizzati, sottoposti a prove o certificati.

3. Il rilascio o la utilizzazione di certificazioni con modalità non conformi a quelle previste dalla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da uno a sei mesi e con un'ammenda pari al 10 per cento del valore delle merci indebitamente contrassegnate, comunque non inferiora a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

4. Le persone abilitate e gli amministratori che nella certificazione o nei referti attestano il falso, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di entità pari al 10 per cento del valore delle cose indebitamente analizzate, sottoposte a prove o certificate.

5. Le persone che nelle relazioni ispettive espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti l'oggetto della ispezione sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

6. Le persone abilitate e gli amministratori degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prove che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative a prodotti, processi, servizi, sistemi di qualità, impianti e personale sottoposti a certificazione o ad analisi o prove, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.